

TRIBUNALE DI SONDRIO

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Sondrio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Barbara Licitra Presidente relatore

Dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice

Dott.ssa Maria Martina Marchini Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. r.g. 2/2022 promosso da:

BUSI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede in Valdidentro (SO, Via al Tres n. 7, (C.F. e P.IVA 01041590140), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Andrea Caviezel, nato a Milano il 24.10.1967 (C.F. CVZNDR67R24F205U) rappresentata e difesa dall'Avv Maurizio Gerosa del Foro di Sondrio;

letti gli artt. 39, comma 3, 40 e 44, comma 1, CCII;

considerato che con ricorso depositato il 16.1.23 la società **BUSI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.** ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare, ex art. 44, comma 1, CCII, la proposta, il piano e gli accordi;

ritenuto:

- che il Tribunale adito appare competente sulla base della visura camerale depositata;
- che il proponente ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- che sulla base della suddetta documentazione la proponente risulta in possesso dei requisiti dimensionali richiesti per l'accesso alla procedura;
- che la proponente ha domandato assegnarsi termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione richiesta motivata dalla complessità del lavoro da svolgere;

FISSA

termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento ai fini del deposito, a cura del debitore, della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

AVVERTE

il debitore che il termine anzidetto è suscettibile d'essere prorogato su sua istanza, fino ad ulteriori sessanta giorni, esclusivamente in presenza di giustificati motivi e sempreché non constino di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale;

NOMINA

commissario giudiziale il dott. MARTINELLI FABIO;

il predetto commissario riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;

letto l'art. 49, comma 3, lettera f) CCII;

AUTORIZZA

il predetto organo commissariale, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

ONERA

il debitore di riferire con relazione scritta da depositarsi nel fascicolo telematico della procedura ogni trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto e sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 44, in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sotto la vigilanza del commissario giudiziale;

ONERA

il debitore di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

DISPONE

che, a cura del cancelliere, detta ultima relazione sia iscritta, entro il giorno successivo al deposito, nel registro delle imprese;

ORDINA

al debitore di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni, di la somma di euro 7.500,00 per le spese della procedura; la somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, da aprirsi presso un Istituto di Credito prescelto dalla proponente.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio in data 18.1.23.

Il Presidente estensore